

Nota tecnica sintetica sul contributo ambientale CONAI per le imprese agricole ed agroalimentari

Marzo 2018

Scopo di questa nota sintetica è di aiutare ad individuare le possibili casistiche nelle quali le aziende agricole ed agroalimentari possono essere soggette ad adempimenti legati al Contributo Ambientale CONAI. **Per tutti i necessari approfondimenti, nonché per informazioni specifiche e dettagliate su come tali adempimenti vadano gestiti, si può fare riferimento al documento “Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2018”, consultabile e scaricabile dal sito internet www.conai.org.**

Per eventuali chiarimenti in merito alle procedure di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione del Contributo Ambientale è possibile compilare il form on line del sito internet www.conai.org all’area “Contattaci”, oppure contattare il Numero Verde CONAI 800337799.

Gli imballaggi

La nozione di “imballaggio” è rilevabile dalla normativa nazionale, D.Lgs. 152/2006, che, all’articolo 218 (definizioni), definisce l’imballaggio come: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma, sul sito www.conai.org, nella sezione Imprese – “Cos’è imballaggio / cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate e aggiornate due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, della relativa gamma degli articoli classificabili “imballaggi” e “non imballaggi”.

Il Contributo Ambientale

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. La corresponsione del Contributo Ambientale CONAI è regolata dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/2006.

L’entità del Contributo Ambientale CONAI è determinata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio annualmente per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell’imballaggio, effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore;
- del materiale di imballaggio, effettuato dal produttore di materia prima o di semilavorato ad un autoproduttore¹.

¹ Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.

Il soggetto che effettua la prima cessione è tenuto alla determinazione del contributo ambientale ed alla sua esposizione esplicita nella relativa fattura di vendita, nonché alla dichiarazione periodica a CONAI con l'entità del contributo che andrà versato, previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

All'atto della prima cessione il cliente paga il contributo ambientale al fornitore e, nelle vendite successive, può limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

Nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale (come nel caso degli acquisti all'estero), spetta all'impresa che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento del Contributo Ambientale CONAI.

Le principali casistiche che riguardano le imprese agricole

Le imprese agricole sono normalmente utilizzatrici di imballaggi, vuoti o pieni (ossia merci imballate), già assoggettati al contributo ambientale (in prima cessione o incorporato nel prezzo dei prodotti acquistati).

In particolare:

- nel caso in cui l'impresa agricola o agroalimentare acquisti gli imballaggi vuoti da un produttore di imballaggi, e quindi nell'ambito di una prima cessione, sarà il produttore di imballaggi a determinare ed esporre in fattura il contributo ambientale, mentre l'impresa agricola avrà solo l'obbligo di esporre nelle proprie fatture di vendita della merce imballata la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".
- Allo stesso modo se l'impresa agricola o agroalimentare acquista da un produttore di materie prime o di semilavorati e produce essa stessa gli imballaggi delle proprie merci (in questo caso si parla di utilizzatore / autoproduttore), sarà il produttore delle materie prime o dei semilavorati che, sulla base di un'apposita attestazione dell'impresa agricola o agroalimentare, determinerà ed esporrà in fattura il contributo ambientale, mentre l'impresa agricola o agroalimentare avrà l'obbligo di esporre nelle proprie fatture di vendita della merce imballata la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".
- L'unica casistica che prevede un ruolo dell'impresa agricola o agroalimentare nella gestione del Contributo Ambientale CONAI è quando questa impresa acquista dall'estero imballaggi vuoti o merci imballate. Infatti, nel caso di acquisti dall'estero di imballaggi vuoti per il confezionamento delle proprie merci oppure di merci imballate (che andranno comunque a generare un rifiuto da gestire in ambito nazionale), è previsto che l'impresa calcoli e dichiari periodicamente il Contributo Ambientale a CONAI e quindi lo versi dietro relativa fattura. Nel caso di importazione di imballaggi pieni, CONAI prevede inoltre che l'impresa possa adottare, in alternativa alla procedura ordinaria, una procedura semplificata di dichiarazione in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità.

In ogni caso, le dichiarazioni del Contributo Ambientale possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo Ambientale dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. Per i dettagli sulle soglie di esenzione e sulle classi di dichiarazione si rinvia agli schemi esemplificativi C, D e E della Guida Conai 2018, Volume 1, parte seconda.

Esportazione

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta, per l'impresa agricola o agroalimentare esportatrice, la possibilità di richiedere a CONAI il rimborso del Contributo Ambientale pagato al momento dell'acquisto degli imballaggi relativi alle merci esportate.

Autodenuncia

Qualora un'impresa desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia", a condizione che informi spontaneamente il CONAI della propria posizione. In questo caso, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora, il Contributo ambientale dovuto, e non precedentemente versato, può essere liquidato senza l'applicazione di alcuna sanzione.